

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELLA VALTIBERINA TOSCANA**
Via San Giuseppe, 32 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Numero 127 del 29/11/2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2013 DI SITUAZIONI DI ESUBERO
NELL'ORGANICO DELL'ENTE – MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA,

Presidente Marcello Minozzi
Segretario generale : Lamberto Bubbolini

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MINOZZI MARCELLO	PRESIDENTE	P
LA FERLA RICCARDO	ASSESSORE	A
GIOVANNINI FABRIZIO	ASSESSORE	P
BETTI FILIPPO	ASSESSORE	P
BONCOMPAGNI MASSIMO	ASSESSORE	A
FRULLANI DANIELA	ASSESSORE	P
DONATI ELBO	ASSESSORE	P

Predisponente: dott. Vergni Gianni

Settore: 01 – Amministrazione - Controllo

Uffici dest.: Segreteria – Assetto territorio – Sviluppo Economico – Sportello Unico Att. Prod., Demanio,
Servizi Sociali, Servizio Polizia Municipale ass. - Uff. protocollo, Uff. Personale, Uff. Ragioneria.

Immediatamente eseguibile: si

Invio Capigruppo:

Riscontro di bilancio:

Allegati: si

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2013 DI SITUAZIONI DI ESUBERO NELL'ORGANICO DELL'ENTE – MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio n° 15 del 23/07/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;

PREMESSO inoltre che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e dal D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di strutturazione delle dotazioni organiche, così come peraltro specificato dall'art. 4, comma 2 del Regolamento Organizzativo degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, approvato con Deliberazione di Giunta n° 106 del 29/10/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n° 449 e successive modifiche ed integrazioni, il quale testualmente dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482”*;

RICHIAMATO l'art. 6 del citato D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

1. il comma 1, che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ai sensi dell'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello*

dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

2. *il comma 3, che sancisce che “per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;*
3. *il comma 4, che dispone che “le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale”;*
4. *Il comma 6, che stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;*

VISTO l'art. 89, comma 5, del richiamato D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, *“provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;*

RICHIAMATI inoltre i commi 1 e 2 dell'art. 91 del summenzionato D.Lgs. n° 267/2000, i quali, in tema di assunzioni, testualmente recitano:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”;

VISTO altresì l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità per 2012) che, ai primi tre commi, testualmente dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

PRESO ATTO:

- che l'attuale assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, mutuato in parte dall'ex Comunità Montana Valtiberina, prevede una struttura organizzativa articolata su due macro-aree (Settore 01 e Settore 02);
- che la struttura di cui sopra ha subito modificazioni a seguito di collocamenti a riposo e riassunzioni;
- che la gestione organizzativa delle risorse umane ed economiche è ricondotta attualmente sotto la responsabilità di due figure apicali, che fanno riferimento a due aree, quella tecnica e quella amministrativa, quest'ultima responsabile anche dei servizi erogati ai cittadini dai Servizi Sociali Associati;
- che detta articolazione nelle due summenzionate aree (tecnica e amministrativa, ciascuna con proprie peculiari competenze), esprime un criterio di razionalizzazione organizzativa e funzionale, semplice ma nello stesso tempo efficace;

CONSIDERATO che per motivi funzionali e gestionali si è reso necessario provvedere ad una ristrutturazione dell'organizzazione del personale addetto agli uffici ed ai servizi, sulla base delle risultanze della Relazione tecnico-organizzativa e gestionale elaborata dai Dirigenti Responsabili dell'Ente allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (cfr. "Allegato n° 1");

PRESO ATTO che da tale ristrutturazione funzionale sono emerse due situazioni di eccedenza di personale, una attinente il profilo amministrativo e l'altra il profilo tecnico, come specificamente evidenziato nel prospetto redatto dall'Ufficio Personale, parimenti allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (cfr. "Allegato n° 2"), e come più dettagliatamente ed analiticamente illustrato nella summenzionata Relazione elaborata dalla Dirigenza, nella quale vengono specificate le motivazioni che hanno determinato la prevista riorganizzazione della dotazione organica;

ATTESO che, sulla base delle risultanze evidenziate nella Relazione di cui sopra, i Dirigenti responsabili hanno pertanto segnalato quanto segue:

- n° 1 esubero di personale, costituito da n° 1 addetto ai servizi amministrativi appartenente al Settore 02 – Categoria giuridica C – Profilo professionale: Istruttore Amministrativo;
- n° 1 esubero di personale, costituito da n° 1 addetto ai servizi tecnici appartenente al Settore 02 – Categoria giuridica: D1 – Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31/08/2013, n° 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n° 125;

VISTO in particolare l'art. 2 del Decreto di cui sopra, che introduce alcune modifiche alla disciplina della razionalizzazione degli organici dettata dal Decreto Legge 06/07/2012, n° 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012, n° 135;

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dalla norma sopracitata, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale, ai fini della concreta individuazione dei dipendenti da considerare in esubero, debbono essere collocati in disponibilità in primo luogo i lavoratori che prima della cosiddetta "Riforma Fornero" avrebbero maturato entro il 31/12/2016 i requisiti anagrafici e contributivi in base ai quali essere collocati in quiescenza;

PRESO ATTO che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla normativa dettata dal summenzionato art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013, n° 101, individuati dopo attenta e scrupolosa verifica con l'INPS – Gestione ex Inpdap, saranno posti in quiescenza tramite scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione;

RIBADITO che, sulla base del combinato disposto di cui al richiamato art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, del citato art. 33 dello stesso D.Lgs. n° 165/2001, e del summenzionato art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013, n° 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n° 125, nei casi in cui eventuali processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza alle procedure poste in essere, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità;

RIBADITO altresì che, sempre sulla base del combinato disposto di cui alle norme di legge sopra richiamate, decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n° 165/2001, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la Pubblica Amministrazione, nei limiti delle eccedenze dichiarate, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati dal ripetuto art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013, n° 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013;

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 8, e 40 del D.Lgs. n° 165/2001, sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n° 15 del 23/07/2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, con la quale si è altresì provveduto all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale;

PRESO ATTO che la nuova dotazione organica dell'Ente evidentemente modifica detto Piano triennale del fabbisogno del personale;

RITENUTO pertanto di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, così come essa risulta analiticamente esposta nel prospetto elaborato dall'Ufficio Personale ("Allegato n° 2") sulla base delle risultanze della più volte richiamata Relazione tecnico-organizzativa e gestionale elaborata dalla Dirigenza dell'Ente ("Allegato n° 1);

RIBADITO che entrambi gli allegati di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione;

CONSIDERATO che detta nuova dotazione organica scaturisce dal fatto di aver apportato alla vecchia dotazione quelle modificazioni che sono state ritenute necessarie a seguito dell'adozione di un nuovo modello organizzativo e funzionale, strutturato in due macro-aree: "Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo e servizi sociali" e "Funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale e lo sviluppo economico";

PRESO ATTO che gli esuberanti sopra evidenziati riguardano esclusivamente personale addetto all'espletamento di funzioni proprie dell'Ente ("ereditate" dall'ex Comunità Montana Valtiberina), e non allo svolgimento di servizi associati conferiti dai Comuni aderenti all'Unione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO inoltre il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della presente Deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, inserito in allegato alla presente Deliberazione;

PRESENTI n° 5, VOTANTI n° 4;

AD UNANIMITA' di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1-di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 della Legge 07/08/1990, n° 241;

2-di determinare, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate in narrativa, la nuova dotazione organica dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, così come la stessa viene analiticamente illustrata nel prospetto elaborato

dall'Ufficio Personale allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale ("Allegato n° 2");

3-di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n° 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), nell'organico di questa Unione, risultano n° 2 situazioni di soprannumero, o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali nelle risultanze evidenziate in premessa;

4-che tali situazioni di soprannumero riguardano in particolare:

- l'eccedenza di personale rappresentata da n° 1 addetto ai servizi amministrativi appartenente al Settore 02 – Categoria giuridica C – Profilo professionale: Istruttore Amministrativo;
- l'eccedenza di personale rappresentata da n° 1 addetto ai servizi tecnici appartenente al Settore 02 – Categoria giuridica: D1 – Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico;

5-di prendere atto che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla normativa dettata dall'art. 2 del Decreto Legge 31/08/2013, n° 101, individuati dopo attenta e scrupolosa verifica con l'INPS – Gestione ex Inpdap, saranno posti in quiescenza tramite scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione;

6-di prendere inoltre atto che le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno in ogni caso essere ripristinate nella dotazione organica dell'Ente se non una volta decorsi i termini entro i quali i dipendenti dichiarati in esubero avrebbero maturato il diritto ad essere posti in quiescenza sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla cosiddetta "Riforma Fornero";

7-di inviare copia della presente Deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;


8-di comunicare il presente provvedimento alla RSU dell'Ente ed alle OO.SS firmatarie del CCNL ai fini dell'avvio della procedura di cui all'art. 33 del D.Lgs. n° 165/2001 richiamato in narrativa;

9-di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.


GV

Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Lamberto Bubbolini)



IL PRESIDENTE
(Marcello Minozzi)



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo


IL SEGRETARIO GENERALE
Lamberto Bubbolini

Sansepolcro, li _____


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 267/2000.

Sansepolcro, li 15 GEN 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Lamberto Bubbolini




CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Sansepolcro, li 15 GEN. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Lamberto Bubbolini



Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 142/90 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sansepolcro, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Lamberto Bubbolini


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Sansepolcro, li 30 GEN. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Lamberto Bubbolini





UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di deliberazione n. 2013/218 del 29/11/2013

Oggetto: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2013 DI SITUAZIONI DI ESUBERO
NELL'ORGANICO DELL'ENTE - MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RESPONSABILE
ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità tecnica)

Parere Favorevole

Sansepolcro 29/11/2013